CAMERA DEI DEPUTATI N. 1536

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

—

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmato a San Marino il 7 dicembre 1981

Presentato il 5 aprile 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I rapporti tra l'Italia e San Marino relativi al trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari di ciascuno dei due paesi nell'altro accreditati sono regolati, a condizione di reciprocità, nel quadro delle norme previste dalla Convenzione di Vienna 18 aprile 1961, dall'accordo 6 marzo 1968 che modifica in materia la Convenzione del 31 marzo 1939.

Dato il particolare regime fiscale delle merci nazionali ed estere vigente tra i due paesi, il 7 dicembre 1981 ha avuto luogo lo scambio di note con il quale si formalizza l'accordo tra i due Governi in materia di franchigia diplomatica.

Con esse i due Governi si impegnano a non assoggettare ad oneri fiscali, comunque dovuti, gli oggetti destinati all'uso ufficiale delle due missioni diplomatiche.

Ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, lo scambio di note deve essere sottoposto a ratifica parlamentare, prevedendosi oneri finanziari a carico dello Stato.

L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra Italia e San Marino sulla franchigia diplomatica, firmato a San Marino il 7 dicembre 1981.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di note stesso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

San Marino, 7 dicembre 1981.

Prot. n. 1293.

Gr. Cr. GIORDANO BRUNO REFFI
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
SAN MARINO

Signor Segretario di Stato,

come è noto a Vostra Eccellenza, nel quadro delle norme previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, per quanto attiene il trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari di ciascuno dei due paesi accreditati nell'altro, sono regolati, a condizione di reciprocità, dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificata dall'Accordo aggiuntivo del 6 marzo 1968.

Considerato peraltro il particolare regime fiscale delle merci nazionali ed estere vigenti tra i due paesi, è da constatare l'assenza di precisi strumenti tecnici concordati bilateralmente per i destinatari dei benefici. Proporrei pertanto che gli impegni a suo tempo assunti vengano precisati come segue:

Il Governo italiano e quello di San Marino s'impegnano a non assoggettare ad oneri fiscali, comunque dovuti, gli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione e degli Uffici consolari italiani nella Repubblica di San Marino ed all'uso personale degli agenti diplomatici e consolari italiani ivi accreditati.

Resta inteso che la missione diplomatica e gli Uffici consolari della Repubblica di San Marino in Italia e gli agenti diplomatici e consolari di detta Repubblica accreditati in Italia continueranno a fruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e dai vigenti accordi.

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Parti avranno effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica.

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà farmi avere, costituiranno un accordo fra i due Stati.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

L'AMBASCIATORE
(Vittorino Rotondaro)

San Marino, 7 dicembre 1981.

Prot. n. 1469/Aa/596.

S.E. Dott. Gr. Cr. VITTORINO ROTONDARO
Ambasciatore della Repubblica italiana
SAN MARINO

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

« Signor Segretario di Stato,

come è noto a Vostra Eccellenza, nel quadro delle norme previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, per quanto attiene il trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari di ciascuno dei due paesi accreditati nell'altro, sono regolati, a condizione di reciprocità, dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificata dall'Accordo aggiuntivo del 6 marzo 1968.

Considerato peraltro il particolare regime fiscale delle merci nazionali ed estere vigenti tra i due paesi, è da constatare l'assenza di precisi strumenti tecnici concordati bilateralmente per i destinatari dei benefici. Proporrei pertanto che gli impegni a suo tempo assunti vengano precisati come segue:

Il Governo italiano e quello di San Marino s'impegnano a non assoggettare ad oneri fiscali, comunque dovuti, gli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione e degli Uffici consolari italiani nella Repubblica di San Marino ed all'uso personale degli agenti diplomatici e consolari italiani ivi accreditati.

Resta inteso che la missione diplomatica e gli Uffici consolari della Repubblica di San Marino in Italia e gli agenti diplomatici e consolari di detta Repubblica accreditati in Italia continueranno a fruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e dai vigenti accordi.

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Parti avranno effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica.

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà farmi avere, costituiranno un accordo fra i due Stati. »

Al riguardo ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo di San Marino concorda con quanto precede.

Voglia gradire, Signor ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Giordano Bruno Reffi)